

Publicato il 15/07/2021

**N. 00424/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01045/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Hotel La Stella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Mauro Gioventù, Paolo Pittori, Elisa Scotti, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

contro

Comune Campo nell'Elba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Capecchi Studio Avv. Luca Capecchi E As in Firenze, via G. La Pira 17;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- per l'accertamento dell'occupazione abusiva da parte del Comune di Campo nell'Elba delle aree di proprietà della ricorrente site nel territorio

del suddetto Comune al NCEU censite al foglio 44, particelle 1362-1363-1364, nonché dell'insussistenza di servitù pubbliche di passaggio pedonale e carrabile sulle medesime;

- per la conseguente condanna del Comune di Campo nell'Elba alla restituzione, previa riduzione in pristino con rimozione di tutte le opere e gli interventi eseguiti, delle aree di proprietà della ricorrente site nel territorio del suddetto Comune al NCEU censite al foglio 44, particelle 1362-1363-1364, con riserva di agire per la determinazione e la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'occupazione abusiva e al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti alla privazione del possesso e della proprietà dell'area in questione dalla data della materiale occupazione fino alla sua restituzione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 giugno 2021:

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- della Delibera del Consiglio Comunale di Campo nell'Elba n. 22 del 9 aprile 2021 (pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 9/4), avente ad oggetto: “ART. 42 BIS DEL D.P.R. 08/06/2001 N. 327. ACQUISIZIONE SANANTE AREE SITE IN LOCALITÀ **SECCHETO**, VIA DEL MARE - **CALONCINO**”, nella parte in cui il Comune di Campo nell'Elba ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio, tra gli altri, dei terreni di proprietà della Hotel La Stella s.r.l., catastalmente identificati al Foglio 44, Particelle 1362 (parte), 1363, 1364 (parte) e 1365;

- per la condanna del Comune di Campo nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla Hotel La Stella s.r.l. per: 1) la perdita di avviamento dell'azienda e il suo depauperamento; 2) l'impossibilità di convertire la struttura in hotel di categoria di lusso e perdita del relativo avviamento e utile commerciale; 3) il maggior prezzo pagato per l'immobile in questione; come quantificati nelle relative conclusioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Campo nell'Elba;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni sollevate con l'odierno ricorso per motivi aggiunti necessitino di un più compiuto esame nella sede di merito, da effettuarsi congiuntamente alla delibazione del ricorso principale e degli altri ricorsi collegati per la cui trattazione è stata già fissata l'udienza del 13 ottobre 2021;

Ritenuto che nelle more occorra garantire alla ricorrente di poter continuare ad esercitare la propria attività turistico-alberghiera, nel corso della stagione balneare, anche sui terreni oggetto di acquisizione e dunque mediante l'accesso diretto al mare; da ciò non derivandone alcun apprezzabile danno per l'interesse pubblico;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento di acquisizione sanante impugnato con motivi aggiunti;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),
Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;
- b) conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 ottobre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO